

**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**Sezione Civile****Ufficio esecuzioni immobiliari****RGEI 61/2017 e 61-1/2017****Il Giudice dell'esecuzione**

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 17/6/2021;  
**letti** gli atti e i verbali di causa ed esaminata la documentazione;  
**letto** il ricorso in opposizione presentato da \_\_\_\_\_ in persona del  
legale rappresentante *pro tempore* (debitore non esecutato), da \_\_\_\_\_  
(terza assoggettata alla espropriazione) e da \_\_\_\_\_  
(terzo assoggettato alla espropriazione)  
**letta** la memoria difensiva del creditore opposto Banca Popolare di Bari soc.  
coop. per azioni, cui subentrava ex art. 111 c.p.c. la POP NPLS 2018 s.r.l.  
quale cessionaria del credito azionato *in executivis* e per essa la Cerved  
Credit Management s.p.a. in persona del dott. Giuseppe Amodeo;  
**viste** le note di trattazione scritta depositate dai rispettivi difensori;

**OSSERVA**

Gli opposenti chiedevano:

In via principale:

1) *Sospendere ai sensi dell'art. 624 c.p.c. la procedura esecutiva opposta per le ragioni in narrativa indicate;*

In subordine:

2) *Dichiarare procedibile la procedura esecutiva opposta solo per il minore importo pari ad € 412.407,00 (sanzione ex art. 1815 c. 2° cc) o, in ulteriore subordine, per il minore importo di € 430.160,00 (sanzione ex art. 117 c. 7° del tub) o per il diverso importo che il Tribunale adito vorrà determinare;*  
3) *condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite relative alla presente fase cautelare con distrazione in favore degli scriventi procuratori anticipatari.*

Nel merito:

1b) *Accertare e dichiarare la inesistenza del creditore a procedere ad esecuzione forzata in base al contratto oggetto di giudizio per le ragioni in narrativa indicate.*

2b) *Accertare e dichiarare il reale saldo finale del rapporto di mutuo oggetto di giudizio in base ai principi indicati in narrativa.*

3b) *Condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite.*

A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano:

1) la inidoneità a fungere da titolo esecutivo del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria (ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 01/09/1993

N. 385 e successive modificazioni ed integrazioni come da D.Lgs. 04/08/1999 N. 342), rogato per atto del Notaio Francesco Bianchini in Potenza, in data ipotecario 30/10/2009, avente repertorio N° 55660 e raccolta N° 7062, perché si tratterebbe di un mutuo condizionato;

2) l'assenza del piano di ammortamento del mutuo oggetto di giudizio, assenza che non consentirebbe al G.E. *“di avere contezza della oggettiva e dettagliata composizione in termini numerici delle singole rate semestrali e quindi della effettiva entità delle suddette quote di capitale e delle quote di interessi ricomprese in ciascuna rata di rimborso”*;

3) la natura usuraria degli interessi di mora pattuiti in contratto, da cui discenderebbe la gratuità del mutuo;

4) la omessa indicazione nel taeg/isc del costo costituito dalla clausola floor, con conseguente ricalcolo del saldo del rapporto secondo i criteri ex art. 117, 7° co. TUB;

5) la invalidità del mutuo ex art. 1283 cod. civ. e 117, co. 4 TUB, *derivante dall'adozione per il calcolo degli interessi di un piano di ammortamento alla francese che prevede la capitalizzazione degli interessi passivi del mutuatario pari al periodo di pagamento delle rate, quindi semestrale*, con la conseguenza che *alla data della risoluzione del contratto comminata dalla Banca...il vero credito è pari ad euro 430.160,00* (così a pagina 28 del ricorso in opposizione);

Parte opposta chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, per pretesa violazione del termine decadenziale ex art. 617, 2° co. c.p.c. e perché comunque infondata e non provata.

Tanto premesso, preliminarmente, in rito, l'opposizione in esame è sussumibile nel paradigma di cui all'art. 615, 2° co. c.p.c., avendo la parte opponente contestato il diritto del creditore di procedere in esecuzione forzata; pertanto:

- la sospensione ai sensi dell'art 624 c.p.c. può essere giustificata soltanto a seguito di un accertamento sommario -condotto alla stregua di una cognizione sommaria e di una valutazione di verosimiglianza- della inesistenza della pretesa creditoria, dovendosi ritenere il *periculum in re ipsa* nell'esecuzione forzata;

- l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dal creditore opposto appare destituita di fondamento, non essendo l'opposizione all'esecuzione soggetta al termine decadenziale di venti giorni previsto per la sola opposizione agli atti esecutivi.

Venendo al merito, non ricorrono gravi motivi per sospendere l'esecuzione forzata, apparendo le doglianze di parte ricorrente non assistite dal *fumus*.

La tesi dell'opponente, secondo cui la previsione contrattuale, con cui la parte mutuataria riversava alla Banca la somma mutuata costituendola in deposito, escluderebbe la natura di titolo esecutivo, per essere la somma mutuata rimasta, di fatto, nella disponibilità della Banca, non appare condivisibile, ove si consideri che il contratto di mutuo è un contratto reale,

che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto e che il momento perfezionativo del negozio coincide, di regola, con la cosiddetta “*traditio*” –ossia con la consegna del denaro al mutuatario che ne acquista la proprietà- ovvero, come modalità alternativa ed equipollente della *traditio*, con il conseguimento della disponibilità giuridica per effetto della creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità tale da determinare l’uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l’acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario (cfr. Cass. 27.8.2015 n. 17194; 28.6.2011 n. 14270; 3.1.2011 n. 14; 28.8.2004 n. 17211; 26.3.2002 n. 4327; 5.7.2001 n. 9074; 19.1.1994 n. 6686).

Nel caso di specie è proprio il contratto di mutuo a documentare come il titolo di disponibilità della somma nel patrimonio del mutuatario possa ritenersi pacificamente creato: se infatti dalle risultanze del richiamato atto pubblico, che sul punto (in mancanza di querela di falso) gode della piena efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 cod. civ., emerge che la parte mutuataria ha volontariamente versato alla Banca mutuante la somma precedentemente corrispostagli (mediante un contratto di deposito collegato al mutuo), non può dubitarsi della creazione in favore della prima di un autonomo titolo di disponibilità e, conseguentemente, dell’avvenuta conclusione di un contratto di mutuo con i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c.; nel detto contratto infatti le parti pattuivano: “... *la predetta somma viene con il presente atto erogata dalla Banca Popolare di Bari mediante accredito sul conto mutui intestato alla medesima parte mutuataria che a mezzo del costituito amministratore unico e legale rappresentante, rilascia ampia quietanza di saldo e si dichiara vera, liquida e reale debitrice della banca* (art.1).....*l’intero importo del mutuo viene costituito in deposito cauzionale....***il presente deposito cauzionale viene costituito dalla parte mutuataria presso la Banca mutuante a garanzia degli adempimenti sopra indicati e comunque a garanzia della restituzione della somma erogata ove intervenga risoluzione del mutuo nei casi previsti dal presente articolo** (art. 2).

La dichiarazione di cui innanzi, riportata in un atto pubblico, costituisce prova sufficiente della erogazione della somma mutuata, potendo ragionevolmente escludersi l’eventualità che taluno dichiari di aver ricevuto somme mai corrispostegli.

Il motivo sub 2) non appare fondato.

Vale premettere che, per come formulata, la censura in esame (“impossibilità di procedere in esecuzione forzata”) pare invocare la violazione del solo art. 474, primo comma, cod. proc. civ., a mente del quale *l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile*, perché parte opponente non contestava di avere incassato le somme erogate dalla Banca.

Posto che i ricorrenti non prospettavano la nullità sostanziale del contratto di mutuo, bensì l'incertezza dell'ammontare delle somme dovute in base allo stesso, vale osservare che la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca- certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutate, dando luogo ad una eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (cfr. in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12922/2020; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26426 del 08/11/2017, massimata).

Il motivo sub 3) non consente la sospensione della esecuzione forzata: parte opponente postulava che dal preteso carattere usurario degli interessi moratori discenderebbe l'applicazione dell'art. 1815, 2° co. con conseguente gratuità del mutuo e *"una riduzione del debito della parte mutuataria dalla somma di euro 549.826,16 chiesta dalla Banca in sede di precetto alla minor somma di euro 412.407,74"*, sicchè -in disparte la questione circa la sanzione applicabile in ipotesi di pattuizione usuraria degli interessi moratori-risolvendosi la doglianza in una contestazione sul quantum, non è consentito al GE disporre la sospensione ex art. 624 c.p.c..

Peraltro, quand'anche fosse appurato il carattere usurario degli interessi di mora pattuiti in contratto, la sanzione ex art. 1815, 2° co. c.p.c. non si estenderebbe agli interessi corrispettivi, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, atteso che, in argomento, la Corte di legittimità, a Sezioni unite ha chiarito che *"dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.;* (Cass. sez. Un. 19597/ 2020, e da ultimo Cass. Sez. 3, 12964/2021).

I motivi sub 4) e sub 5) si risolvono in contestazioni sul *quantum* e non consentono al G.E. di sospendere l'esecuzione.

In ragione delle considerazioni che precedono, l'istanza di sospensione (l'unica che può in questa fase essere delibata dal G.E. essendo irrituali e inammissibili le istanze formulate in via subordinata da parte ricorrente) va respinta.

Le spese della presente fase devono essere liquidate, secondo il principio di causalità e come in dispositivo, (scaglione tra € 520.000 e 1.000.000, fasi di studio e introduttiva), atteso che la introduzione del giudizio di merito costituisce una mera facoltà delle parti ed è meramente eventuale.

Vista infine la documentazione integrativa depositata dal creditore procedente e la istanza depositata in data 29/6/2021 in relazione al residuo immobile pignorato (immobile in Potenza, in catasto al fol. 105 p.lla 1855 sub 16 (ex p.lla 1419 sub 19), manda agli Ausiliari per la ripresa delle attività.

letti gli artt. 615, 2° co., 616, 624 e 669 sexies co. c.p.c.;

**RIGETTA** l'istanza di sospensione;

**FISSA** il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., ovvero, se interposto reclamo, dalla comunicazione della ordinanza collegiale, per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà;

**CONDANNA** parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta Cerved Credit Management s.p.a. con sede in San Donato Milanese, in persona del procuratore speciale dott. Giuseppe Amodeo, quale mandataria di POP NPLS 2018 s.r.l., con sede in Conegliano, spese queste che si liquidano in euro **3.248,00** a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;

**FISSA** per i provvedimenti ex art. 569 c.p.c. l'udienza del 9 marzo 2022 ora di rito, mandando gli Ausiliari per la ripresa delle attività;

**MANDA** la Cancelleria per l'inserimento della presente ordinanza e del verbale di udienza del 17/6/2021 anche nel sotto-fascicolo della opposizione.

Si comunichi

Potenza, li 27/7/2021

Il Giudice dell'esecuzione

